

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” e s.m.i.;

VISTO il Piano triennale 2026-2028 per la programmazione del servizio civile universale adottato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 12 marzo 2026;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2026-2028, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2026;

EMANA

AVVISO PUBBLICO AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 2026

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presentazione dei programmi di intervento avviene, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a seguito della pubblicazione di un Avviso emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In particolare, il presente Avviso si rivolge agli enti di Servizio civile universale che risultino iscritti all’Albo di servizio civile universale, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nei termini di scadenza indicati.

I suddetti enti possono presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito Dipartimento) programmi di intervento secondo le modalità previste dalla Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 19 maggio 2026 recante “*Disposizioni per la presentazione e aggiornamento dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione*” (di seguito Circolare).

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

I programmi di intervento sono finanziati con risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo 40/2017.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO

L'ente titolare dell'iscrizione all'Albo di servizio civile universale che intende presentare uno o più programmi di intervento deve accedere al sistema informativo Helios secondo le modalità indicate nel Manuale d'uso del Sistema informativo Helios e seguire la procedura di inserimento delle informazioni necessarie secondo le indicazioni ivi specificate.

Al completamento della procedura il sistema informativo del Dipartimento creerà automaticamente l'**istanza di presentazione** del programma di intervento o di più programmi che dovrà essere verificata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell'ente proponente e ricaricata nel sistema che provvederà a protocollarla e a notificare all'Ente proponente la correttezza della procedura.

L'ente può presentare una sola istanza.

L'istanza di presentazione del programma o dei programmi di intervento deve pervenire al Dipartimento solo tramite la procedura informatica sopra indicata che deve essere conclusa dall'ente entro i termini indicati dal presente Avviso. Oltre tali termini, non sarà possibile concludere la procedura nel sistema informativo. Il rispetto dei termini prescritti per la presentazione dell'istanza è comprovato dalla data e ora di presentazione effettuata sul sistema informativo. In particolare, per attestare la presentazione dell'istanza entro i termini prescritti, fa fede la comunicazione di avvenuta protocollazione.

Per i dettagli concernenti le "modalità e termini di presentazione dei programmi di intervento", si invitano gli enti a far riferimento a quanto contenuto nel paragrafo 2.2 della "Circolare", nonché, per quanto attiene alla procedura del sistema informatico, al Manuale d'uso Helios.

4. REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI PROGETTI

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere almeno due progetti, essere finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano triennale 2026-2028 per la programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli ambiti d'azione scelti.

I programmi di intervento e i relativi progetti devono essere redatti secondo quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 della "Circolare", mediante l'inserimento di alcuni dati e informazioni nel sistema informativo Helios, nonché mediante la compilazione di apposite schede e di eventuali documenti da caricare poi nel medesimo sistema informativo.

L'ente deve valutare attentamente, nella fase di presentazione del programma di intervento, il corretto dimensionamento dei progetti; ciò al fine di assicurare la stabilità progettuale, ossia

garantire che non si attuino riduzioni del numero di posizioni, nel periodo che va dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria alla data di avvio del progetto. In particolare, nell'Avviso della prossima annualità sarà attribuito un punteggio premiale ai progetti degli enti che abbiano dimostrato di mantenere il totale delle posizioni dei progetti positivamente valutati. Per ottenere tale punteggio premiale, infatti, l'ente dovrà motivare le eventuali richieste di riduzione, evidenziando ragioni di forza maggiore o ogni altra situazione opportunamente giustificabile. Richieste ingiustificate di riduzioni potranno comportare la mancata assegnazione del punteggio di premialità.

Le istruzioni per il corretto utilizzo del sistema informativo sono contenute nel Manuale d'uso Helios disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione Home/Servizio Civile/Sistema Unico SC/Manuali.

Gli enti la cui domanda di iscrizione o di adeguamento all'Albo di servizio civile universale risulta in fase di istruttoria alla data di pubblicazione del presente Avviso potranno effettuare tutte le operazioni relative all'inserimento dei programmi e dei progetti e al caricamento dei documenti ad essi connessi nel sistema informativo Helios. Unica eccezione riguarda le sedi di attuazione progetto, che non sarà possibile inserire ed associare ai progetti fino a quando non sarà concluso il procedimento di iscrizione o di adeguamento. L'ultima fase di presentazione dell'istanza potrà essere completata dai suddetti enti soltanto nel caso in cui gli stessi avranno ricevuto il provvedimento positivo di iscrizione o di adeguamento all'Albo di servizio civile universale.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Gli enti di servizio civile iscritti all'Albo di servizio civile universale possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile universale fino alle **ore 14:00 del giorno 30 settembre 2026**.

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale può realizzarsi esclusivamente in Italia o esclusivamente all'estero.

Per i programmi da realizzarsi esclusivamente all'estero, i progetti, le cui posizioni afferiscono a sedi in Francia e in caso di finanziamento, parteciperanno alle eventuali iniziative previste nell'ambito della cooperazione italo-francese di cui al Trattato del Quirinale del 26 novembre 2021.

All'atto della presentazione del programma d'intervento, gli enti sono tenuti ad indicare il territorio di riferimento del programma stesso da cui dipende il numero massimo di operatori volontari attribuibili, per il servizio civile universale in Italia:

- 300 operatori volontari in caso di programma di intervento su territorio regionale/di provincia autonoma oppure di più province o città metropolitane della stessa regione;
- 600 operatori volontari in caso di programma d'intervento sul territorio interregionale.

L'ente può presentare il programma di intervento specifico e i relativi progetti in risposta al presente Avviso seguendo le indicazioni illustrate al paragrafo 3 e a quanto contenuto nel paragrafo 2.2 della "Circolare".

6. ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI PROGETTI

La valutazione dei programmi di intervento e dei singoli progetti che li compongono è effettuata dal Dipartimento. Tale valutazione prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate, come indicato dall'art. 7 del decreto legislativo 40/2017 e come sancito dall'art. 5 dell'Accordo quadro - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024. Il Dipartimento potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita e potrà ricorrere a strumenti di intelligenza artificiale come eventuale supporto esclusivamente delle attività istruttorie, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

Al termine del procedimento di valutazione, in base ai punteggi complessivi ottenuti dai singoli programmi, vengono redatte le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento.

Avverso le anzidette graduatorie gli enti possono presentare le proprie eccezioni motivate entro 10 giorni dalla pubblicazione. Tali eccezioni dovranno riguardare elementi puntuali riferiti a valutazioni oggettive, per le quali gli enti considerano non congrua l'attribuzione dei relativi punteggi. Entro i successivi 20 giorni, il Dipartimento esamina le eccezioni sollevate dagli enti e, nei 10 giorni seguenti, procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1 dell'Accordo quadro, perfezionato in data 18 dicembre 2024, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Alla conclusione del procedimento, il Capo del Dipartimento approva con decreto la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento, con tutti i programmi e i relativi punteggi disposti secondo ordine decrescente. La pubblicazione della graduatoria definitiva attesta l'avvenuta considerazione delle suddette eccezioni e ne costituisce riscontro.

I programmi con il punteggio più elevato saranno finanziati fino alla concorrenza delle risorse finanziarie rese disponibili per l'annualità di riferimento.

Con la finalità di garantire la più ampia partecipazione e la massima finanziabilità di programmi di intervento con adeguato livello di qualità, il Dipartimento potrà adottare criteri di perequazione utilizzando le risorse finanziarie che si rendano disponibili a fronte di economie derivanti da cicli precedenti.

In caso di programmi con pari punteggio il Dipartimento, sentiti gli enti interessati, valuterà la possibilità di finanziare solo parzialmente tali programmi, in quota percentuale rispetto alle richieste di operatori volontari avanzate, fino al raggiungimento delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Come stabilito dal paragrafo 3.3 del Piano triennale di programmazione 2026-2028, l'ente titolare può avere finanziati posti per un numero non superiore al 10% di quelli finanziabili con lo stanziamento previsto per l'annualità di riferimento nel Documento di programmazione finanziaria.

Qualora il numero degli operatori volontari complessivamente richiesto fosse pari o inferiore alla quota del contingente stabilito di operatori volontari da impiegare, il Dipartimento non procede all'attribuzione dei punteggi e, dopo aver accertato l'insussistenza di cause di inammissibilità o esclusione dalla graduatoria, dichiara i progetti tutti approvati e finanziabili.

Per i programmi contenenti i progetti che prevedono le misure per i giovani con minori opportunità, i tre mesi UE in alternativa al tutoraggio, in caso di finanziamento, sarà corrisposto agli enti un contributo aggiuntivo.

Al fine di assicurare pari opportunità di partecipazione al servizio civile a tutti i giovani, a prescindere dall'area geografica in cui risiedono, nel Documento di Programmazione Finanziaria 2026 è stabilita per ciascun territorio regionale o di provincia autonoma una quota percentuale minima di posti di operatore volontario, calcolata secondo i criteri stabiliti nel Piano triennale 2026/2028 per la programmazione del servizio civile universale. Nel caso in cui, in fase di finanziamento, la suddetta quota minima non fosse soddisfatta, potranno concorrere al raggiungimento delle quote regionali, nel rispetto della graduatoria, soltanto i programmi di intervento che, pur non avendo ottenuto un punteggio tale da rientrare tra i programmi finanziabili, prevedono attività su sedi dislocate nei territori delle regioni/province autonome di interesse per almeno il 50% delle posizioni totali del relativo programma.

Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Maiorino, dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione, mail scu@serviziocivile.it.

Roma, 19 maggio 2026

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Pierro